



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CROSIO e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2014

Misure urgenti per la realizzazione del traforo del Mortirolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene misure urgenti dirette a consentire la realizzazione del traforo del Mortirolo, tra Tirano ed Edolo. Si tratta di un collegamento viario diretto, importantissimo per l'economia del territorio lombardo, ma anche per il trasporto di persone e merci tra l'Italia e la Svizzera, in quanto collega due arterie rilevanti per la rete viaria nazionale, la Strada statale 38, del Passo dello Stelvio, con la Strada statale 42, del Tonale e della Mendola, permettendo l'accesso diretto di quest'ultima arteria alla Strada statale 29 e alla Svizzera.

Ai fini della realizzazione del traforo del Mortirolo, si sono susseguiti una serie di incontri tecnici negli ultimi anni. La proposta progettuale presentata prevede una soluzione a doppio fornice, con gallerie lunghe circa 12 km dotate di corsie di emergenza continue.

I collegamenti del traforo con la rete viaria sono previsti a Edolo, sull'asse di via Treboldi - via Morino, e a Tirano direttamente nello svincolo a rotatoria di Campone, previsto dal progetto della Statale 38 - variante di Tirano. La stima sommaria del costo dell'opera si valuta in circa 400 milioni di euro.

L'intervento è condiviso sia dalle istituzioni locali e dalla regione Lombardia, sia dalla popolazione locale e dal mondo economico ed è inserito nei piani programmatori e territoriali della regione, Programma regionale di sviluppo (Prs), Piano territoriale re-

gionale (Prt) e Accordo quadro per lo sviluppo territoriale (Aqst).

La presente proposta di legge assegna alla regione Lombardia il compito dell'indizione di una gara di *project financing* per la scelta di un promotore per la realizzazione dell'opera, secondo la normativa vigente del codice degli appalti, disponendo l'applicazione dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Tale ultima norma, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di rilevanza strategica per il Paese mediante l'utilizzo dei contratti di partenariato pubblico-privato, riconosce al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi compresa la società di progetto concessionaria dei lavori di realizzazione dell'opera, un credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generata in relazione alla costruzione e gestione dell'opera e l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria a garantire la sostenibilità economica dell'infrastruttura e l'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento.

Si tratta di misure finanziarie, applicate in via sperimentale da parte del CIPE su alcune opere ritenute strategiche per il Paese, che riteniamo doveroso applicare alla realizzazione del traforo di Mortirolo riconosciuta come un'opera di rilevanza strategica per l'economia lombarda e nazionale, ai fini del trasporto di persone e merci tra il nostro Paese e il Centro Europa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla realizzazione
del Traforo di Mortirolo)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la realizzazione con le modalità della finanza di progetto del Traforo del Mortirolo, tra Tirano ed Edolo.

2. Lo studio di fattibilità, da porre a base della gara, è redatto dalla regione Lombardia che procede in applicazione dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva il piano economico-finanziario entro novanta giorni dalla presentazione, previa istruttoria tecnica da svolgere da parte della regione Lombardia.

3. Il bando di gara può prevedere l'utilizzo dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e la costituzione da parte dell'aggiudicatario di una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, alla quale è riconosciuta l'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.